

# Rafforzato per il 2022 il bonus investimenti beni immateriali 4.0

Sale dal 20% al **50%**, soltanto per il 2022, il credito d'imposta per investimenti in beni immateriali "4.0". Lo dispone l'art. 21 del Dl 50/2022 (c.d. Dl "Aiuti"), confermando quanto previsto nelle bozze circolate del citato decreto.

Ai sensi dell'art. 1 comma 1058 della L. 178/2020, come modificato dall'art. 1 comma 44 lett. c) della L. 234/2021, alle imprese che effettuano investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'allegato B alla L. 11 dicembre 2016 n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **20%** del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Come rilevato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/2022 (§ 1) – di commento alle novità introdotte dalla **legge di bilancio 2022** in materia di crediti d'imposta – la citata disposizione conferma le percentuali agevolative nonché il limite massimo dei costi ammissibili precedentemente disposti e integra la norma con la proroga dell'agevolazione, estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, specificando, altresì, che il

limite massimo ivi previsto è annuale.

L'art. 21 del Dl 50/2022 stabilisce che "Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio **2022** e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento".

Pertanto, il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022 (o nel termine "lungo" del 30 giugno 2023) viene incrementato dal 20% al **50%**.

### **Nessuna modifica per i periodi successivi**

Nessuna modifica è invece intervenuta con riferimento alle misure previste per i **periodi successivi** dai commi 1058-*bis* e 1058-*ter* (inseriti dall'art. 1 comma 44 lett. d) della L. 234/2021), secondo cui rispettivamente (*cf.* anche circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2022):

- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **15%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro;
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore

e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **10%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Resta inoltre fermo che sono sempre considerate agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B mediante soluzioni di **cloud computing**, per la quota imputabile per competenza.

(MF/ms)